

Allegato A – Disposizioni di attuazione dell'articolo 82 bis, comma 15 ter, della l.r. 68/2011.

§1. Oggetto, ambito di applicazione, definizioni

1.1. Il presente allegato stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 82 bis, comma 15 ter, della l.r. 68/2011, annualità 2023, per la verifica dell'assolvimento degli obblighi informativi, per la revoca dei contributi concessi, e la documentazione da presentare a corredo della domanda e della richiesta di liquidazione del contributo.

1.2. Nel presente allegato:

- a) per "Osservatorio" si intende il Settore Contratti – Osservatorio regionale appalti pubblici;
- b) per "banche dati" si intendono le banche dati di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011.

§2. Comuni che possono richiedere il contributo straordinario e misura massima del contributo concedibile

2.1. Possono richiedere il contributo, ai sensi del comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011, i comuni dell'allegato B.

2.2. Per ogni comune dell'allegato B è altresì indicato il contributo massimo potenzialmente concedibile nell'anno 2023.

§3. Ricognizione degli interventi e delle spese ammissibili ai sensi del comma 15 ter dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011

3.1. A norma del comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011:

- a) sono ammissibili a contributo gli interventi, per la realizzazione di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004");
- b) sono ammissibili le spese divenute esigibili dopo la presentazione della domanda di contributo, relative ai contratti di affidamento dei lavori previsti nel quadro economico dell'intervento, i cui dati sono inseriti nelle banche dati indicate al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011. Non sono pertanto ammissibili altre tipologie di voci di spesa, quantunque previste nel quadro economico dell'intervento, quali, a titolo esemplificativo, spese relative a progettazione e direzione lavori, incentivi al personale di cui all'articolo 113 del d. lgs. 50/2016.

§4. Inammissibilità del contributo o delle spese

4.1. Il contributo non può essere concesso se non ricorrono le condizioni stabilite dal comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011, e in particolare:

- a) se la domanda è trasmessa oltre i termini di cui al punto 5.1;
- b) se la domanda è priva della sottoscrizione di uno dei soggetti di cui al punto 5.2 o non è completa degli elementi ivi previsti;
- c) se la documentazione a corredo della domanda, di cui al punto 5.3, è incompleta;

4.2. Il contributo non può essere liquidato:

- a) per somme che riguardano contratti di lavori per i quali, pur essendo previsti nel quadro economico, è stato acquisito lo Smart Cig al posto del CIG;
- b) per spese divenute esigibili prima della presentazione della domanda di contributo;
- c) per pagamenti effettuati dal comune oltre la data del 31 ottobre 2023.

§5. Termini e modalità per la presentazione della domanda

5.1. La domanda di contributo deve essere presentata, su apposita modulistica predisposta dalla

struttura regionale competente, entro il 1° marzo 2023.

5.2. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal sindaco o da un componente della giunta o dal segretario comunale o dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, e deve indicare per ogni singolo intervento:

- a) il Codice Unico di Progetto (CUP) definitivo, valido e attivo e la corrispondente descrizione dell'intervento o degli interventi che si intendono realizzare;
- b) la spesa lorda stimata dei contratti di affidamento dei lavori per i quali sarà destinato il contributo regionale;
- c) l'importo del contributo richiesto;
- d) il valore dell'eventuale compartecipazione alla spesa per i contratti di affidamento dei lavori che è stata posta o che si prevede di porre, a seguito della concessione del contributo, a carico del bilancio del comune;
- e) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del comune;
- f) l'ente responsabile della gestione associata e il RUP dell'ente medesimo, se il comune dichiara che l'intervento è realizzato in gestione associata.

5.3. Alla domanda devono essere allegate, per ogni singolo intervento le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal RUP:

- a) dichiarazione della insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione dell'intervento (l'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per la realizzazione dell'intervento è da intendersi riferita al CUP per il quale il comune presenta domanda di contributo);
- b) dichiarazione sulla riconducibilità dell'intervento alla tipologia di investimento di cui all'articolo 3, comma 18, della l. 350/2003;

5.4. Prima della scadenza del termine di presentazione della domanda il Comune può inviare rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa.

§6. Procedimento per la concessione del contributo

6.1. Scaduto il termine di cui al punto 5.1, la struttura regionale competente, Settore affari istituzionali e delle autonomie locali e cultura della legalità della direzione Generale della Giunta Regionale, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità al contributo.

6.2. Se il contributo non può essere concesso per una delle cause di cui al punto 4.1, lettere b) e c), la struttura regionale competente assegna al comune un termine non superiore a dieci giorni entro il quale il comune può trasmettere elementi integrativi idonei a sanare le suddette irregolarità della domanda o della documentazione. Integrazioni, modifiche o riformulazioni possono riguardare solo gli interventi oggetto della domanda originaria. Decorso il termine senza che il comune abbia provveduto a trasmettere le integrazioni o senza che queste risultino idonee a sanare le irregolarità, il contributo non può essere concesso in relazione all'intervento per il quale gli elementi integrativi erano stati richiesti. La struttura regionale competente può prendere in considerazione unicamente le integrazioni che siano state inviate dal comune entro il termine assegnato. Gli altri casi di inammissibilità previsti dal paragrafo 4 non sono sanabili, e la struttura regionale competente provvede a comunicare i motivi di inammissibilità entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento.

6.3. La struttura regionale competente, se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dal comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011 e quelli previsti dal presente allegato, provvede alla concessione dei contributi entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In presenza delle attività istruttorie di cui al punto 6.2 il termine per provvedere è stabilito nel quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso ai comuni. La struttura regionale competente può comunque provvedere anche prima del decorso del termine di cui al secondo periodo per i soli comuni che non sono stati coinvolti nelle attività istruttorie del punto 6.2.

§ 7. Liquidazione del contributo

7.1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) richiede alla struttura regionale competente, entro il 31 ottobre 2023, la liquidazione del contributo, e trasmette per singolo intervento, identificato con il CUP, i seguenti elementi:

- a) Codice Identificativo Gara (CIG), data di stipulazione e valore lordo del contratto di affidamento dei lavori; non è ammesso lo Smart CIG;
- b) ammontare delle spese divenute esigibili a valere sul contratto di cui alla lettera a) dopo la presentazione della domanda di contributo, con indicazione degli estremi del giustificativo di esigibilità;
- c) pagamenti effettuati entro il 31 ottobre 2023 sulle spese esigibili di cui alla lettera b);
- d) dichiarazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011.

7.2. La struttura regionale competente entro venti giorni trasmette la richiesta di liquidazione di cui al punto 7.1, completa degli elementi ivi indicati, all'Osservatorio. Se la richiesta o la documentazione trasmessa sono incomplete, la struttura regionale competente richiede al RUP chiarimenti o integrazioni, che sono resi nei cinque giorni successivi, durante i quali è sospeso il termine per la trasmissione della richiesta di liquidazione all'Osservatorio.

7.3. L'Osservatorio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, effettua la verifica dei dati trasmessi e dell'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente. La struttura regionale competente, qualora vi sia corrispondenza tra la richiesta di liquidazione e i dati risultanti nelle banche dati, provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, alla liquidazione del contributo nella misura dei pagamenti effettuati dal comune e comunque nei limiti del contributo concesso; se, sulla base della richiesta, deve essere liquidata una somma inferiore al contributo concesso, con lo stesso provvedimento è accertata la minore spesa sull'impegno assunto e sono corrispondentemente ridotti l'impegno e il contributo concesso. In mancanza della richiesta di liquidazione nei termini previsti dal punto 7.1, ovvero se il comune non risulta aver assolto agli obblighi informativi di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo concesso, secondo le modalità di cui al paragrafo 8.

§ 8. Revoca del contributo

8.1. Il procedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 68/2011, è avviato dalla struttura regionale competente sussistendo uno dei casi previsti dal comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011: se entro il termine perentorio del 31 ottobre 2023 il comune non ha effettuato i pagamenti, o non ha assolto agli obblighi informativi di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011 o non ha presentato la richiesta di liquidazione del contributo;

8.2. A norma dell'articolo 98, comma 3, prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna al comune un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio della documentazione o degli elementi necessari per evitare la revoca; in particolare:

- a) nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di liquidazione entro il 31 ottobre 2023, il RUP può presentare nel termine concesso la richiesta di liquidazione di cui al punto 7.1 comprensiva degli elementi ivi previsti, fermo restando che i pagamenti devono essere stati effettuati entro il 31 ottobre 2023;
- b) nel caso in cui l'Osservatorio comunichi alla struttura regionale competente il mancato assolvimento degli obblighi informativi di cui al comma 8 dell'articolo 82 bis della l.r. 68/2011, il RUP può presentare nel termine concesso la dichiarazione di aver effettivamente adempiuto a detti obblighi; in tal caso, la struttura regionale competente provvede a effettuare una successiva verifica tramite l'Osservatorio; nel caso permanga l'inadempimento, la struttura regionale competente provvede ad adottare il decreto di revoca.

8.3. Se la documentazione o gli elementi necessari sono trasmessi oltre il termine assegnato o non

sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti previsti dal comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente provvede, entro i trenta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.

8.4. La struttura regionale competente provvede comunque alla revoca parziale del contributo se parte della somma concessa non risulta ammissibile o non risulta pagata dal comune entro il 31 ottobre 2023.

§ 9. Disposizioni finali

9.1. Con decreto della struttura regionale competente è approvato il modello per la richiesta di liquidazione del contributo.

9.2. Per quanto non previsto dal presente allegato si applicano le disposizioni di cui al comma 15 ter, dell'articolo 82 bis, della l.r. 68/2011.